

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 65/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola - **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Sergio Quirino Valente - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 10.5.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(241) - RICORSO DELLA SOCIETÀ C.S.D. SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS, IN PERSONA DEL PRESIDENTE MAURIZIO CAMMILLI, EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019.

(242) - RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. FLORIA 2000 A R.L., IN PERSONA DEL PRESIDENTE FULVIO COLI, EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019.

(243) - RICORSO DELLA SOCIETÀ SESTESE CALCIO S.S.D. A R.L., IN PERSONA DEL PRESIDENTE MATTEO MELANI, EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019.

Le società S.S.D. Floria 2000 a r.l., C.S.D. San Michele Cattolica Virtus e Sestese Calcio S.S.D. S.r.l. con tre separati ricorsi del 23.4.2019 proposti ex artt. 30 e 32 CGS - CONI a ministero del medesimo difensore, tra loro sovrapponibili, hanno impugnato dinanzi a questo tribunale chiedendone l'annullamento, previa declaratoria di sospensione immediata *inaudita altera parte* ex art. 33 CGS-CONI, il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.212 del 31 gennaio 2019, recante il regolamento del Torneo delle Regioni riservato alle rappresentative delle Categorie Allievi e Giovanissimi stagione sportiva 2018/2019, nella parte in cui all'art. 10 – Disciplina Sportiva stabilisce che *“le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2018-2019 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del procedimento disciplinare, nella corrente S.S. 2018-2019”*.

Le anzidette società hanno contestualmente richiesto l'annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente al predetto Regolamento e sue norme.

Tutti i ricorsi sono stati notificati alla FIGC, alla Lega Nazionale Dilettanti, al Settore Giovanile e Scolastico FIGC, al Comitato Regionale Toscana, al Comitato Regionale Lazio ed ai contro-interessati.

In punto di fatto le ricorrenti società, partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dal Comitato Regionale Toscano e, nella corrente stagione, al Campionato Allievi Elite Under 17, girone A, hanno dedotto che: con il Comunicato n.212/2019 la L.N.D. ha pubblicato il Regolamento del Torneo delle Regioni che si è svolto tra il 12 ed il 19.4.2019, con organizzazione attribuita al Comitato Regionale Lazio; che al suddetto Torneo ha partecipato anche la rappresentativa Allievi selezionata dal C.R.T. che con il C.U. n. 63 dell'11.4.2019 aveva reso i nomi dei calciatori convocati, tra cui Giannini Rodrigo del CSD San Michele Cattolica Virtus, Corsi Giovanni e Fantini Leonardo della Floria 2000 Calcio e Patti Andrea della Sestese Calcio S.S.D. a r.l.; che la rappresentativa Allievi del CRT è stata sconfitta in semifinale da quella del CRL al cui esito il Giudice Sportivo, come da C.U. n. 5 del 18.4.2019, aveva squalificato Giannini Rodrigo, Corsi Giovanni e Patti Andrea per tre gare effettive, e Fantini Leonardo per una giornata effettiva; che i giocatori squalificati non avrebbero potuto scontare alcuna delle gare effettive di squalifica nel Torneo delle Regioni s.s. 2018-2019 per l'avvenuta eliminazione della rappresentativa del CRT, sicché avrebbero dovuto scontarle nelle successive gare del campionato di competenza corrispondenti alla 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> giornata.

In punto di diritto, sempre le ricorrenti, hanno premesso la loro legittimazione attiva, in quanto titolari del rapporto di tesseramento con i rispettivi calciatori, ed il loro interesse ad agire, concretizzatosi con la pubblicazione del C.U. n. 5 del 18.4.2019 contenente le decisioni del Giudice Sportivo, da cui discenderebbe la tempestività dei rispettivi ricorsi.

Hanno quindi dedotto, con il primo motivo, il vizio di incompetenza della L.N.D. sulla regolamentazione dell'esecuzione delle sanzioni e la violazione degli artt. 3 dello statuto della L.N.D. ed 1 del regolamento L.N.D. in relazione agli artt. 3, comma 11, lett. C) e 27, comma 2, Statuto FIGC e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 19, commi 11.1 e 11.3 e dell'art. 22, commi 3 e 6 CGS-FIGC in relazione all'art. 22, comma 6 Statuto FIGC.

Rigettate le istanze di sospensione *inaudita altera parte*, all'esito della riunione del 2.5.2019, in cui si è costituita la LND con tre separate memorie a firma del suo presidente, già notificate alle ricorrenti ed ai contro-interessati, sono state rigettate anche le ulteriori istanze ex art. 33, CGS-CONI ed art. 30, commi 12 e 13, CGS-FIGC, giusta C.U. n. 60-2018/2019.

Con le anzidette memorie la L.N.D. ha preliminarmente eccepito:

in via principale, il difetto di giurisdizione di questo tribunale, perché i ricorsi sono stati proposti avverso una delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, Lega che nelle proprie Carte Federali (Statuto - Regolamento) non avrebbe previsto la giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale, onde non potrebbe trovare applicazione l'art. 43 bis, comma 5, CGS-FIGC;

in via subordinata, la tardività dei ricorsi, perché precedentemente convocati nella rappresentativa del CRT i tesserati Giannini Rodrigo e Patti Andrea già con CC.UU. n. 48 del

31.1.2019 di quel Comitato ed il tesserato Corsi Giovanni già con C.U. n. 55 del 7.3.2019, di talché l'interesse ad impugnare il regolamento sarebbe sorto già dalla prima convocazione e, dunque, dalla pubblicazione del C.U. n. 48/31.1.2019 per C.S.D. San Michele Cattolica Virtus e Sestese Calcio e del C.U. n.55/7.3.2019 per la S.S.D. Floria 2000 a r.l.;

in via ancora più gradata, l'incompetenza del tribunale, perché devoluta, la fattispecie, alla cognizione esclusiva della Commissione Sportiva di Appello Nazionale, come espressamente previsto dall'art. 10 del regolamento in scrutinio, a mente del quale *"..... le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del torneo sono impugnabili davanti alla CSA a livello Nazionale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 36 bis, del Codice di Giustizia Sportiva..."*.

Nel merito, ritenutane la infondatezza, la L.N.D. ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 10.5.2019, previa riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, nella preannunciata assenza della L.N.D., il difensore delle ricorrenti ha insistito nell'eccezione di tardività della costituzione della LND già formulata alla riunione del 2 maggio e, contestatene le eccezioni, si è riportato ai propri scritti.

All'esito della discussione, riservata la pubblicazione della motivazione con separato comunicato, il procedimento è stato deciso come da dispositivo pubblicato con C.U. n. 62 del 10.5.2019.

### **I motivi della decisione**

Va preliminarmente rigettata l'eccezione - dal difensore delle ricorrenti reiterata in sede di trattazione - di tardività della costituzione della LND.

Ed invero, in disparte l'intestazione del ricorso data dalle ricorrenti, che hanno fatto riferimento al CGS-CONI, il cui art. 32, comma 2, prevede comunque che i soggetti nei cui confronti vengono proposti i ricorsi possono depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, vi è che l'art. 43 bis, CGS-FIGC per i ricorsi per l'annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall'art. 31 CGS-CONI, consente alle parti di prendere visione degli atti, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Discende, da tanto, la tempestività delle memorie depositate dalla L.N.D. in occasione dell'udienza del 2.5.2019 fissata ai soli fini dell'istanza di sospensione ex art. 30, commi 12 e 13, CGS-FIGC, in quanto fissata al 10.5.2019 l'udienza per il merito.

Ancora in via preliminare va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione (*rectius* competenza) di questo tribunale.

L'eccezione è fondata e va accolta.

Come già ritenuto da questo tribunale in casi analoghi, il procedimento che ci occupa è di natura impugnatoria avverso decisioni di organi federali al quale, in disparte come detto il richiamo operato dalle ricorrenti alle norme del CGS-CONI, devono applicarsi le norme ed i principi sanciti negli statuti federali.

Tanto, in continuità con quanto già affermato con il CU n.18/TFN-SD del 27 settembre 2016 e, da ultimo, con il CU n. 70/TFN dell'11 settembre 2018.

Ed invero, questo tribunale si è già chiaramente espresso nel senso che la Lega Nazionale Dilettanti non ha previsto nelle proprie carte federali (Statuto-Regolamenti) la competenza dell'adito organo, in quanto esclusa dall'art. 43 bis, comma 5, CGS-FIGC a mente del quale il procedimento ivi previsto è *“applicabile anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”*.

Quanto sopra, peraltro, conformemente al parere espresso dalla Corte Federale d'Appello in data 10.12.2014, con cui è stato chiarito che dal citato art. 43 bis, CGS-FIGC discende che non sussiste automatico adeguamento del CGS-FIGC alla disciplina del CGS-CONI, ma che occorre un espresso adeguamento che, in concreto, sul punto non consta essere stato deliberato.

Per quanto precede, in assenza di specifica disposizione normativa, deve pertanto declinarsi la competenza del TFN-SD sulla questione in oggetto e dichiararsi inammissibili i ricorsi riuniti.

La natura assorbente del rilievo che precede rende ultroneo l'esame specifico dei motivi di ricorso.

Nulla per le spese.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibili i ricorsi riuniti.

Nulla per le spese.

Dispone addebitarsi le tasse.

**(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MACALLI MARIO (all'epoca dei fatti Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico) - (nota n. 10462/475 pf18-19 GC/AA/mg del 26.3.2019).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 26.3.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il signor Mario Macalli, all'epoca dei fatti Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS con riferimento all'art. 21, comma 1, lett. cc), già art. 13, comma 1, lett. v), del vigente Statuto della Lega Pro, per aver in più occasioni, tra il mese di febbraio e il mese di giugno dell'anno 2015 e senza alcuna previa delibera autorizzativa da parte del Consiglio Direttivo, disposto personalmente l'utilizzo di somme di denaro appartenenti alla Lega Pro per effettuare pagamenti per complessivi € 277.000,00 a saldo di fatture per compensi professionali in favore di due legali che lo avevano in precedenza assistito in taluni procedimenti penali a proprio carico.

Nei termini prescritti il deferito faceva pervenire memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento o, in subordine, per una sanzione contenuta nei minimi edittali.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) nei confronti del Sig. Mario Macalli.

La difesa illustrava ulteriormente le conclusioni di cui in memoria concludendo per il proscioglimento.

### **La motivazione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Il procedimento origina dagli esiti processuali di una vicenda che ha visto imputato il deferito dinanzi al Tribunale di Firenze per il reato di appropriazione indebita perché, secondo l'ipotesi accusatoria, lo stesso si sarebbe appropriato in più occasioni di denaro della Lega Italiana Calcio Professionistico, per oltre 230.000,00 Euro, senza essere a ciò autorizzato dal competente Consiglio Direttivo, effettuando pagamenti ai legali che lo avevano assistito in procedimenti penali a suo carico.

Definitosi il procedimento penale con una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, su segnalazione della Procura Generale dello Sport la Procura Federale iscriveva il presente procedimento disciplinare richiedendo e ottenendo dal Tribunale di Firenze la trasmissione degli atti del fascicolo del dibattimento, ivi comprese le trascrizioni delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria e la motivazione della sentenza.

Specularmente alla contestazione elevata a carico del Macalli nel decreto di citazione dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Firenze, la Procura Federale contesta in questa sede al deferito il medesimo fatto, assumendone la rilevanza sul diverso piano disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi di cui all'art. 1bis, CGS.

Ebbene, all'esito dell'esame degli atti acquisiti al fascicolo, il Tribunale ritiene il deferimento fondato, nei limiti e con le precisazioni che seguono.

Risulta invero provato che con tre diverse disposizioni, autorizzate e (in parte) vistate dall'allora Presidente Macalli, siano state saldate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico - per l'importo indicato nell'atto di deferimento - altrettante note proforma dei due legali che avevano assistito il Macalli nell'ambito del procedimento penale n. 1461/14 RGNR, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste", pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di Firenze, confermata in cassazione.

Risulta altresì documentalmente che nell'ambito del citato procedimento penale all'imputato, oggi deferito, era contestato il reato di abuso d'ufficio "*nella sua qualità di Presidente della Lega Pro*" in relazione all'omesso versamento in favore della società Pergocrema della quota di spettanza dei contributi derivanti dalla suddivisione di diritti televisivi (cfr. decreto di citazione a giudizio nonché sentenza GUP Firenze 21.10.2014).

Ne consegue che l'affermazione contenuta nel deferimento per cui l'utilizzo delle disponibilità della Lega Pro, certamente effettuato dall'allora Presidente Macalli, sia stato preordinato al conseguimento di un interesse personale poiché i procedimenti in cui i legali in questione avevano prestato l'attività di assistenza e difesa avevano coinvolto Macalli "*in proprio e non nella qualità di Presidente della Lega Pro*", non è fondata.

Né pare rilevare sul punto quanto dichiarato dal Macalli nel corso del Consiglio Direttivo del 23.9.2014.

Dal tenore letterale del verbale della riunione è infatti evidente che l'allora Presidente abbia distinto due diverse vicende: da un lato, quella dei "Marchi della società Pergocrema" che

*“vede coinvolta la mia persona in proprio e non nella qualità di Presidente della Lega Pro” e dall’altro “il mancato pagamento dei contributi” (rectius corrispettivi) a detta società che successivamente fallì”, collegando quest’ultima espressamente alla Lega Italiana Calcio Professionistico (“L’unico aspetto della vicenda Pergocrema che può essere collegato con la Lega Pro [...]”): cfr. all. 30 all’esposto Briganti 9.11.2015). Ed è proprio quest’ultimo aspetto di cui è evidenziato il legame “con la Lega Pro”, e cioè il mancato versamento delle somme in favore della società Pergocrema, a costituire il fulcro dell’accusa elevata nel procedimento penale della cui difesa trattasi.*

Ciò detto quanto all’esistenza di un collegamento tra le vicende per le quali è stata svolta dai due legali indicati in atti l’attività difensiva in favore dell’odierno deferito in sede penale e la carica di Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico e dunque della stessa Lega Pro, non può non evidenziarsi l’iter interno che ha portato al saldo delle note proforma in contestazione sia affetto da irregolarità.

Va sul punto premesso come l’art. 13, comma 1, lett. v) dello Statuto allora vigente prevedesse, quale attribuzione del Consiglio Direttivo e non del Presidente, l’affidamento di “incarichi speciali e mandati professionali” e la determinazione degli “eventuali compensi”. La norma (peraltro trasferita anche nell’attuale Statuto) imponeva che la decisione sul conferimento dell’incarico professionale, ma soprattutto sulla spesa allo stesso connessa, provenisse dall’organo collegiale, anche per evidenti ragioni di trasparenza.

Ebbene, l’istruttoria del dibattimento penale svoltosi a carico dell’odierno deferito dinanzi al Tribunale di Firenze ha consentito di accertare che non vi sono state deliberazioni del Consiglio Direttivo in relazione non solo (e non tanto) all’individuazione dei difensori da incaricare per la difesa (l’art. 96 cpp prevede per vero che la nomina del difensore nel procedimento penale sia effettuata dall’indagato e solo in casi particolari da soggetti diversi) quanto piuttosto alla ratifica dell’incarico conferito dall’indagato, alla determinazione del relativo compenso e, circostanze ancora più rilevante, del relativo pagamento.

Contrariamente alla previsione statutaria, dunque, il Consiglio Direttivo non si è mai formalmente espresso né in ordine all’incarico né alla relativa spesa.

E se è certamente vero che le testimonianze dei consiglieri in atti hanno evidenziato come la nomina del difensore di cui trattasi fosse certamente nota al Consiglio Direttivo e nessuno dei relativi membri abbia mai obiettato alcunché, ciò non è affatto sufficiente ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta contestata al deferito.

A fronte di una mancata presa di posizione formale dell’organo deputato alla determinazione della spesa per la difesa nell’ambito del più volte ricordato procedimento penale, l’allora Presidente avrebbe dovuto - prima di vistare e dar corso al saldo delle relative note - sottoporre al Consiglio Direttivo le note proforma in questione, onde ottenere l’autorizzazione all’impegno delle finanze della Lega Pro per il relativo ammontare.

Non avendo proceduto in tal senso, le disposizioni di pagamento operate, quand’anche riferibili ad attività svolte nell’interesse della Lega Pro, non possono dirsi effettuate secondo le disposizioni statutarie.

La condotta assume rilievo disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza: il mancato rispetto della previsione, certamente nota all’allora

Presidente, della necessità della deliberazione collegiale sulla materia in questione ha infatti privato il Consiglio dall'esercizio di una propria prerogativa, vale a dire della possibilità di valutare (ed in ipotesi contestare e non autorizzare) i pagamenti in questione, di ammontare di sicuro rilievo per le casse della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Va in definitiva affermata la responsabilità del deferito per le violazioni contestate.

Sotto il profilo sanzionatorio, avuto riguardo alla più contenuta gravità della condotta del deferito per le ragioni esposte in motivazione, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare al deferito la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione.

**[217] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTANGELO NICOLA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 10102/293 pf18-19 GP/AS/ac del 18.3.2019).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento n. 10102/293 pf18-19 GP/AS/ac del 18.3.2019 del 18.3.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Santangelo Nicola, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 CGS, per aver consentito al Sig. Giuseppe Pagana, persona non abilitata e priva della qualifica richiesta, a svolgere l'attività di allenatore della prima squadra;
- società Siracusa Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Santangelo Nicola, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto.

### **Il patteggiamento**

Alla riunione odierna, è comparso per la Procura Federale l'avv. Maurizio Gentile, mentre per i deferiti Santangelo Nicola e Siracusa Calcio Srl è comparso l'Avv. Maurizio Angelucci, in sostituzione dell'Avv. Mattia Grassani; gli stessi, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il sig. Santangelo Nicola, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 - mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione, sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre); per la società Siracusa Calcio Srl, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita di 1/3 - € 1.000,00 (Euro mille/00), sanzione finale ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Santangelo Nicola e la società Siracusa Calcio Srl, a mezzo del procuratore speciale Avv. Maurizio Angelucci, munito di procura

rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) per Nicola Santangelo;
- ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per la società Siracusa Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBORGHETTI EMANUELE [calciatore attualmente tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl] - (nota n. 10801/178 pf18-19 GP/GT/ag del 1.4.2019).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 178 pf18-19 avente a oggetto: *“Presunta elusione della normativa federale da parte del calciatore Emanuele Alborghetti, già tesserato per la UC Albinoleffe, che dopo aver ottenuto il tesseramento per la AC Taverne (Federazione Svizzera) con un ITC provvisorio della FIFA del 20/07/2018, si tesserava come giovane di serie per la società Parma Calcio 1913 Srl”;*

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;  
 rilevato che nel corso dell'attività istruttoria sono stati espletati vari atti di indagine che risultano tutti individuati ed elencati in deferimento;  
 constatato che questo procedimento trae origine da un esposto presentato alla Procura Federale dal Sig. Gianfranco Andreoletti Presidente della UC Albinoleffe, che ha lamentato il comportamento posto in essere dal calciatore votato a interrompere il rapporto che lo legava alla società, mediante il cambio momentaneo di residenza e lo svincolo attuato con un tesseramento per un breve periodo (ITC provvisorio) con la società svizzera AC Tavernes, per poi tesserarsi successivamente con la Parma Calcio 1913 Srl;  
 considerato che il comportamento rilevato dalla Procura Federale costituisce la violazione dell'art. 1 bis, co. 1 del CGS in relazione all'art. 33, co. 2 delle NOIF;  
 vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale e visto l'art. 32 ter, co. 4 del CGS,  
 Ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale il Sig. Emanuele Alborghetti, calciatore attualmente tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, co. 1 del CGS in relazione all'art. 33, co. 2 delle NOIF, perché con azioni o comportamenti omissivi, tra loro collegati al fine di realizzare un unico disegno violativo, si sottraeva al particolare vincolo assunto con il tesseramento del 16/04/2014 a favore della società UC Albinoleffe, quale calciatore giovane di serie, ponendo in essere una serie di attività, anche dissimulate, quali: l'interruzione unilaterale e improvvisa dell'attività sportiva con la società in questione, un fittizio cambio di residenza in Como e successivo tesseramento tramite un ITC provvisorio, a favore di una società dilettantistica appartenente alla federazione svizzera, che conclusivamente gli permetteva di perfezionare, in data 23/08/2018, un nuovo tesseramento con la società professionistica Parma Calcio 1913 Srl, quale giovane di serie, per poi provvedere, una volta conseguito lo scopo finale, a ritrasferire la propria residenza presso l'originaria famiglia in Nembro alla Via Ronchetti n. 19/f. Il tutto eludendo scientemente la normativa di riferimento, così impedendo alla società UC Albinoleffe di godere del previsto diritto di stipula del primo contratto da professionista.

### **Le memorie**

La difesa depositava la propria memoria adducendo eccezioni preliminari e in rito volte a ottenere la inammissibilità del deferimento per indeterminatezza e/o inesistenza di potere della Procura Federale; per il difetto della *potestas iudicandi* in capo al T.F.N., Sezione Disciplinare; per la mancata attuazione del procedimento disciplinare nei termini prescritti; per la vigenza ostensiva del "*ne bis in idem*" riferito a un precedente procedimento avente identica ratio (n. 87 pf 2017/2018). In subordine e nel merito insisteva per la reiezione del deferimento e per il proscioglimento del calciatore.

### **Il dibattimento**

La Procura Federale, dopo ampia discussione, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo la squalifica per 6 giornate di gara ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda.  
 La difesa ribadiva le richieste formulate in seno alla memoria, insistendo per il la declaratoria di inammissibilità, ovvero per il proscioglimento, osservando come la irrogazione di pene pecuniarie fosse inibita nei riguardi dei giovani di serie.

### **I motivi della decisione**

Il caso in esame espone una assoluta concordanza riferita ai fatti occorsi, che si rilevano perfettamente conformi sia all'esame degli elementi addotti in deferimento, che dalla rivisitazione storica offerta dalla difesa, per cui in ordine all'elemento sostanziale non sussiste contestazione alcuna. Tale convergenza dei temi di merito incide in maniera dirimente ai fini dell'analisi della specie per come più oltre si vedrà, anche al cospetto antigiuridico delle contestate norme. La vicenda consta tuttavia di una strenua difesa in rito, la cui struttura motivazionale merita un definitivo commento onde conferire alla decisione un quadro completo sotto ogni suo profilo. In procedura: la difesa esplica una serie di eccezioni allo scopo di ottenere la declaratoria di inammissibilità del deferimento, ma il Tribunale non conviene con la interpretazione tecnica resa in tal senso. Quanto alla assenza di potere in capo alla Procura Federale, la costruzione stessa del procedimento sportivo non consente la esclusione *tout court* dell'organo inquirente in questa tipologia di consesso, per ragioni istituzionalmente connesse all'apertura del processo, alle conseguenti indagini finalizzate alla stesura del deferimento e a tutto quanto correlato in conseguenza del contraddittorio processuale. Parimenti infondata è l'eccezione concernente il difetto di *potestas iudicandi* di questo Tribunale – Sezione Disciplinare, dal momento che, secondo il pensiero della difesa, la materia doveva essere giudicata dal Collegio Arbitrale ovvero dalla Sezione Vertenze Economiche; ma tale traslazione afferente al ventilato spostamento della competenza, stride con la natura stessa di questa peculiare vicenda che espone comportamenti preordinati del calciatore, perpetrati al fine di eludere il tesseramento con la prima società attraverso un singolare iter che si dipana attraverso cambi di residenza e di società. Conseguente che il giudizio non va a incidere su questioni di natura economica, bensì sui comportamenti personali del tesserato e tale corretto inquadramento della fattispecie dinanzi del TFN giudicante, supera anche la successiva eccezione difensiva riferita ai presunti termini elusi (ove riferiti alle modalità prescritte dagli accordi collettivi, poiché tale disciplina non è pertinente al caso). Quanto alla libera circolazione dei calciatori, nonostante il forbito richiamo alle norme costituzionali, ordinarie e persino alla libera circolazione all'interno dei paesi della unione europea (Sentenza Bosman), osserva il Tribunale che l'unica norma a cui il fatto va relazionato è il solo l'art 33 NOIF che regola una disciplina blindata per i così detti "giovani di serie", alla quale non sembra che il calciatore si sia uniformato persino in senso lato ove si consideri l'invocato dettato sovranazionale. Il Tribunale rigetta infine anche la eccezione formulata nella parte conclusiva della memoria difensiva in materia di "*ne bis in idem*", poiché infondata: il presente giudizio non è affatto identico rispetto a quello recante n. 87 pf 2017/2018, che non riguarda specificamente l'oggetto dell'odierno procedimento secondo quanto dichiarato dalla Procura Federale e oggettivamente rilevabile per tabulas: valga su tutte la circostanza che l'esposto promosso dall'Albinoleffe, che ha ingenerato questo deferimento, reca la data del 24/08/18, mentre la declaratoria di inammissibilità del menzionato procedimento pregresso, deciso con la delibera n. 60/TFN, risale al 12/04/18. Questo, in sintesi, è il quadro conferito dalla difesa in tema procedurale che pur constando di suggestivi richiami legislativi meritevoli di considerazione giuridica, non colgono nel segno. Nel merito. Come detto, il focus della questione risiede nella sola analisi obiettiva dei fatti che espone un comportamento realmente singolare del calciatore, il quale attraverso

l'espletamento di un coacervo di azioni, quali: la interruzione dell'attività sportiva con l'Albinoleffe; il primo cambio di residenza in Como; il tesseramento con la società svizzera del Taverne Club mediante un ITC provvisorio; il nuovo tesseramento con il Parma Calcio; il ritorno alla propria residenza originaria in Nembro; si è sottratto al vincolo assunto con il tesseramento del 16/04/2014 intervenuto con l'Albinoleffe, quale giovane di serie. Le fonti probatorie offerte dalla Procura Federale confermano inequivocabilmente l'iter testé evidenziato sotto tutti i profili addotti, sia documentali che di indagine orale, in quanto il fatto, peraltro mai contestato, è emerso nella sua effettiva contezza esattamente nella misura enunciata dalla Procura Federale.

Sotto l'aspetto giuridico comparativo, il deferimento è in perfetta sintonia con le contestate norme a cura della Procura Federale, per cui la precipua applicazione comporta una sanzione che può essere irrogata per la sola squalifica, dal momento che la pena pecuniaria non può essere estesa ai giovani di serie per consolidata giurisprudenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Emanuele Alborghetti la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
 Dott. Cesare Mastrocola

“”

**Publicato in Roma il 16 maggio 2019.**

**Il Segretario Federale**  
 Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
 Gabriele Gravina